

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico";
- visto l'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che contiene disposizioni in materia di potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie ed in particolare:
  - il comma 1, lettera a), che, novellando l'art. 1 della legge 475/1968, prevede che il numero delle autorizzazioni sia stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che la popolazione eccedente tale parametro demografico (resti), se superiore al 50 per cento del parametro stesso, consenta l'apertura di una ulteriore farmacia;
  - il comma 1, lettera c), che, sostituendo l'art. 2 della legge 475/1968, dispone che ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto al criterio demografico e deve identificare, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'Ordine dei farmacisti, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
  - il comma 2, che stabilisce che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e del criterio demografico, individui le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invii i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dal 25 marzo 2012, data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto legge 1/2012;
  - il comma 9, che prevede che qualora il comune non provveda a comunicare alla regione le nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2, la regione proceda con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni;
  - il comma 3, che dispone che le regioni provvedano ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 1/2012, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di quelle vacanti; in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 475/1968, stabilisce che sulle sedi farmaceutiche istituite o vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune; inoltre stabilisce che entro sessanta giorni dall'invio dei dati le regioni bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti;
  - il comma 4, che stabilisce che ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche

- messe a concorso, ciascuna regione istituisca, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale;
- visto l'art. 23, comma 12-septiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui al succitato articolo 11 del decreto legge 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, che il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzi una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati;
  - vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 "Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica" e, in particolare, l'art. 43, che attribuisce alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e l'art. 45, che stabilisce che i concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale, la quale nomina la commissione esaminatrice, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori e fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione stessa in quanto dovuti;
  - vista la legge regionale 15 luglio 1985, n. 44 "Norme integrative della disciplina sui concorsi per il conferimento di farmacie" la quale stabilisce che i partecipanti ai concorsi per il conferimento di farmacie ubicate nel territorio della Valle d'Aosta devono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese e che, a tale scopo, la commissione giudicatrice è integrata con un docente di lingua francese in servizio di ruolo nelle scuole della Regione;
  - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1701 in data 19 giugno 2009 relativa alla determinazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di procedure di concorso;
  - richiamata la pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, da ultimo adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 3638 in data 23 dicembre 2010;
  - considerato che, secondo quanto accertato dalla competente Struttura sanità territoriale e promozione della salute, i comuni interessati dalla modifica del parametro demografico di cui all'art. 11 del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, sono Gressan, Châtillon e Aosta;
  - preso atto che il Comune di Gressan ha individuato, mediante la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 24 maggio 2012, la nuova sede farmaceutica, risultante dall'applicazione del parametro di cui all'art. 11 del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, e la zona nella quale collocare la stessa, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2010 pari a 3.327 abitanti (dati ISTAT);
  - preso atto che il Comune di Gressan, pur avendo individuato la nuova sede farmaceutica in ottemperanza al succitato disposto normativo, con nota prot. n. 12644 del 19 novembre 2012, ha chiesto all'Amministrazione regionale di voler tenere conto, al fine dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, del fatto che il Comune dispone già di un servizio appositamente istituito in forma consortile per rispondere alle esigenze della popolazione residente non rilevando la circostanza che l'attuale farmacia sia situata nel

territorio di altro Comune, posto che la sede della stessa è stata volutamente individuata in zona limitrofa, facilmente raggiungibile dai cittadini di Gressan;

- considerato che la competente struttura ha richiesto, con nota prot. n. 44766/ass in data 21 novembre 2012, al Dipartimento legislativo e legale della Presidenza della Regione parere legale in merito alla legittimità della non applicabilità, per il territorio del Comune di Gressan, del disposto di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012;
- preso atto che il Dipartimento legislativo e legale della Presidenza della Giunta, con nota prot. n. 5566/leg del 30 novembre 2012, ha ritenuto che *“sussiste in capo al Comune di Gressan l’obbligo di identificare nell’ambito del territorio comunale di riferimento la zona nella quale collocare la farmacia della quale il medesimo deve essere dotato in relazione al numero di abitanti del Comune, superiore a 3.300 abitanti, non potendosi, stante la lettera del dettato normativo, ritenersi assolto l’obbligo di cui trattasi mediante la partecipazione del Comune alla farmacia consorziale a servizio di più Comuni e ubicata nel limitrofo, ma distinto territorio del Comune di Charvensod”*;
- considerato che la competente struttura ha richiesto, con nota prot. n. 46714/ass in data 10 dicembre 2012, anche all’Ufficio legislativo del Ministero della salute parere legale in merito alla legittimità della non applicabilità, per il territorio del Comune di Gressan, del disposto di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012;
- preso atto che l’Ufficio legislativo del Ministero della salute, con nota prot. n. 0000964-P- del 18 febbraio 2013, ha confermato il parere del Dipartimento legislativo e legale della Presidenza della Giunta affermando che la richiesta del Comune di Gressan appare in evidente contrasto con le indicazioni legislative tenuto conto altresì, che l’insieme degli abitanti dei Comuni partecipanti alla gestione consortile della Farmacia Envers (Gressan, Charvensod, Jovençan e Pollein) ammonta a quasi 8.000 abitanti, molto superiore, pertanto alla quota di 6.600 abitanti, che impone in ogni caso, l’istituzione di una seconda farmacia nell’area servita dal Consorzio stesso;
- preso atto che i Comuni di Aosta e di Châtillon non si sono avvalsi della facoltà di aprire un’ulteriore farmacia in considerazione della popolazione eccedente il parametro demografico di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legge 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012;
- preso atto che il Comune di Quart, con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 maggio 2012, ha rinunciato al diritto di prelazione, esercitato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 9 febbraio 2009, sulla sede farmaceutica in località Villair prevista nella pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione autonoma Valle d’Aosta, da ultimo approvata con deliberazione della Giunta regionale 3638/2010;
- dato atto che a seguito di detta rinunzia, pervenuta con nota prot. n. 6/48 in data 1° giugno 2012, la sede farmaceutica di cui sopra si è resa vacante e quindi disponibile per il conferimento a privati a mezzo di pubblico concorso;
- preso atto che il Comune di Quart ha individuato, quale zona in cui collocare la sede farmaceutica, la località Bas Villair, in particolare gli spazi all’interno del fabbricato di neo realizzazione denominato “Villa Pesando”, nei pressi del parcheggio comunale coperto, in quanto garantirebbe un collegamento con gli ambulatori medici esistenti;
- rilevato che il Ministero della salute ha realizzato e messo a disposizione delle Regioni la piattaforma tecnologica di cui all'art. 23 del decreto legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012;

- ritenuto necessario, pertanto, indire un concorso straordinario per soli titoli per la copertura della sede farmaceutica di nuova istituzione e di quella vacante site, rispettivamente, nei Comuni di Gressan e Quart;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- richiamato l'obiettivo gestionale 71050002 "Servizi e spese generali - 1.3.1.10.";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura sanità territoriale e promozione della salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Albert LANIECE;  
ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di indire, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, un concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle seguenti sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione autonoma Valle d'Aosta:  
**COMUNE DI GRESSAN**  
 Una farmacia di nuova istituzione denominata "Gressan 1"  
 Zona/sede: frazioni La Cure de Chevrot, Benaz, Taxel, Pilet, Chez Le Ru, La Bagne, Gorret, Cretaz e La Combaz;  
**COMUNE DI QUART**  
 Una farmacia vacante denominata "Quart 1"  
 Zona/sede: località Bas Villair, nel fabbricato di neo realizzazione denominato "Villa Pesando";
2. di approvare il relativo bando di concorso straordinario come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il Comune di Gressan, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2010, ha individuato la nuova sede farmaceutica e la zona nella quale collocare la stessa;
4. di prendere atto che, a seguito della rinuncia al diritto di prelazione, da parte del Comune di Quart sulla sede farmaceutica prevista nella pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, da ultimo approvata con deliberazione della Giunta regionale 3638/2010, la sede farmaceutica di cui sopra si è resa vacante e quindi disponibile per il conferimento a privati a mezzo di pubblico concorso;
5. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente della struttura competente l'approvazione degli atti consequenziali al bando;
6. di avvalersi della piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle procedure concorsuali messa a disposizione dal Ministero della salute;
7. di stabilire che i compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice estranei all'Amministrazione regionale siano determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1707 in data 19 giugno 2009 (categoria/posizione dirigenti);

8. di incaricare la struttura competente di dare adeguata pubblicità al bando di concorso, come previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. 298/1994 e dall'art. 15 del bando medesimo.

JD/ib

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE.**

**(art. 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27)<sup>1</sup>**

Sommario

- Articolo 1 Oggetto del concorso
- Articolo 2 Requisiti per l'ammissione al concorso
- Articolo 3 Partecipazione in forma associata
- Articolo 4 Limite alla partecipazione
- Articolo 5 Domanda di partecipazione al concorso
- Articolo 6 Cause di irricevibilità delle domande, di esclusione e di non ammissione al concorso
- Articolo 7 Commissione esaminatrice
- Articolo 8 Accertamento della lingua francese
- Articolo 9 Valutazione dei titoli
- Articolo 10 Formazione della graduatoria
- Articolo 11 Approvazione della graduatoria ed interpello dei vincitori
- Articolo 12 Assegnazione della sede farmaceutica
- Articolo 13 Cause di esclusione dalla graduatoria
- Articolo 14 Accertamento dei requisiti
- Articolo 15 Pubblicità del bando
- Articolo 16 Disposizioni finali
- Articolo 17 Normativa di riferimento
- Articolo 18 Informativa sul trattamento dei dati personali

ART. 1  
Oggetto del concorso

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'assegnazione di complessive n. 2 sedi farmaceutiche pari alle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario:

<b>Comune</b>	<b>Zona/sede</b>	<b>Tipo Sede</b>
Gressan	Frazioni La Cure de Chevrot, Benaz, Taxel, Pilet, Chez Le Ru, La Bagne, Gorret, Cretaz e La Combaz;	Di nuova istituzione
Quart	località Bas Villair, nel fabbricato di neo realizzazione della "Villa Pesando"	Vacante

<sup>1</sup> Art. 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito sinteticamente richiamato "art. 11".

## ART. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b. titolari di farmacia rurale sussidiata;<sup>2</sup>
- c. titolari di farmacia soprannumeraria;<sup>3</sup>
- d. titolari di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
- e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche;

e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni<sup>4</sup>;
7. conoscenza della lingua francese.

## ART. 3 Partecipazione in forma associata

Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate<sup>5</sup>.

## ART. 4 Limite alla partecipazione

Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorre il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 ed il titolare lo abbia esercitato.

<sup>3</sup> Definizione di farmacia soprannumeraria (ai sensi del comma 3 dell'art. 11 come modificato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135): per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'art. 104 del R.D. 1265/1934 sia anteriormente sia posteriormente all'entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall'art. 11, comma 1, lett. a).

<sup>4</sup> Tale condizione permane fino al momento dell'assegnazione della sede.

<sup>5</sup> Ai sensi del comma 7 dell'art. 11 come modificato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135).

<sup>6</sup> Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata.

ART. 5  
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito [www.concorsofarmacie.sanita.it](http://www.concorsofarmacie.sanita.it) dove, in apposita sezione, è rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità web.

Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle **ore 18,00 del trentesimo giorno** successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena d'inammissibilità della domanda<sup>7</sup>:

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di identità data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.  
Il cittadino membro dell'U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, specificando la data, il luogo, l'Università di conseguimento e la votazione riportata;
5. di essere iscritto all'Albo Professionale dei Farmacisti;
6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;
7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni;
8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari<sup>8</sup>.

In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti al concorso.

Le pubblicazioni devono essere trasmesse alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato sanità, salute e politiche sociali, via De Tillier, 30, 11100 Aosta - in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

Non saranno comunque accettate le pubblicazioni che, sebbene spedite entro i termini indicati, perverranno alla Regione oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando. I termini di cui sopra sono perentori.

La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura *“Concorso regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione autonoma Valle d'Aosta”*. L'Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

---

<sup>7</sup> Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>8</sup> Ai sensi del comma 5 dell'art. 11.



Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse, corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso, alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

#### ART. 6

##### Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 5 del bando sono considerate irricevibili.

Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2;
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie ex art. 5 del bando.

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l'associazione medesima.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

#### ART. 7

##### Commissione esaminatrice

Ai sensi del comma 4 dell'art. 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298, dall'art. 45 della legge regionale 25.10.1982, n. 70 e dalla legge regionale 15.07.1985, n. 44.

#### ART. 8

##### Accertamento della lingua francese

Ai sensi della legge regionale 44/1985 la valutazione dei titoli è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.

I candidati dovranno pertanto sostenere una prova preliminare diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese, consistente in una conversazione in detta lingua.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese sarà eseguito dalla commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un docente di lingua francese, in servizio di ruolo nelle scuole della Regione, nominato con provvedimento della dirigente della struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella predetta prova saranno esclusi dalla valutazione dei titoli e dalla graduatoria unica definitiva.

## ART. 9 Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM 298/1994 e dall'art. 11, così come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente. Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultima data utile è quella di pubblicazione del presente bando.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM 298/1994 rispettivamente per ciascuna voce<sup>9</sup>.

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali è valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.

All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968<sup>10</sup>.

I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, **a decorrere dal 1° gennaio 2002**. Non saranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6, comma 1, lett. h) del DPCM 298/1994 sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti **a decorrere dal 1° gennaio 2007**.

## ART. 10 Formazione della graduatoria

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio conseguito.

La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all'art. 5 del presente bando, messo a disposizione dal Ministero della Salute.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell'età dei candidati che concorrono congiuntamente<sup>11</sup>. Tale media verrà considerata alla data di scadenza del bando.

In caso di parità di punteggio e di uguale data di nascita, la posizione in graduatoria sarà estratta a sorte dopo aver convocato i candidati interessati.

---

<sup>9</sup>Ai sensi del comma 7 dell'art. 11.

<sup>10</sup>In conformità al comma 5, lett. a) e b) dell'art. 11.

<sup>11</sup>Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 11.

## ART. 11

### Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori

La Regione approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet all'indirizzo [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it).

La Regione interpella i candidati vincitori<sup>12</sup>, i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.

L'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello di cui ai precedenti commi si svolgono mediante il supporto informatico di cui all'art. 5 del presente bando.

## ART. 12

### Assegnazione della sede farmaceutica

Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità:

- a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;
- b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata;
- c) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;
- d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro centottanta giorni dall'assegnazione, nonché quelle resesi vacanti<sup>13</sup> a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti.

## ART. 13

### Cause di esclusione dalla graduatoria

I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi:

- a) rinuncia esplicita alla sede;
- b) omessa risposta all'interpello di cui all'art. 11<sup>14</sup>;
- c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria;
- d) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all'art. 12 lettera b);
- e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 emersa successivamente all'interpello;
- f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta.

In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell'ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati.

L'esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

---

<sup>12</sup>In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente.

<sup>13</sup>Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione / apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria.

<sup>14</sup>Nel caso di partecipazione in forma associata vedi nota 12.

ART. 14  
Accertamento dei requisiti

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera<sup>15</sup>.

ART. 15  
Pubblicità del bando

Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesso all'Ordine dei Farmacisti della Regione, ai comuni delle sedi messe a concorso e comunicato al Ministero della Salute<sup>16</sup>.

Lo stesso bando sarà pubblicato nel sito Internet della Regione all'indirizzo: [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it).

ART. 16  
Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando.

ART. 17  
Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle disposizioni contenute in:

- R.D. 27.07.1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
- legge 08.03.1968, n. 221;
- legge 2.4.1968, n. 475;
- legge 8.11.1991, n. 362;
- D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24.03.2012, n. 27;
- D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298;
- D.P.C.M. 13.2.1998, n. 34;
- Regolamenti di cui al R.D. 30.9.1938, n. 1706 ed al D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;
- Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- L. 127/1997, art. 3, comma 7, come novellato dall'art. 2, comma 9 della L. 191/1998;
- Art. 23 D.L. 95/2012, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135;
- L.R. 25.10.1982, n. 70;
- L.R. 15.07.1985, n. 44.

---

<sup>15</sup> Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V "controlli" e VI "sanzioni" (articoli da 71 a 76) del D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994

ART. 18  
Informativa sul trattamento dei dati personali <sup>17</sup>

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) e dalle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; ai candidati competono i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice.

L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il conferimento di due sedi farmaceutiche disponibili nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la gestione dei medesimi è informatizzata e manuale.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà luogo all'assegnazione medesima.

I dati saranno trattati dal personale della Struttura sanità territoriale e promozione della salute, espressamente incaricati.

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Il responsabile del trattamento è il dirigente della Struttura sanità territoriale e promozione della salute.

Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura sanità territoriale e promozione della salute.

---

<sup>17</sup> D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".